

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1322

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CELLINI, PIERMARTINI, MONTALI, D'ADDARIO

Presentata il 4 agosto 1987

Disposizioni per il definitivo consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 12 giugno 1984, n. 227, il Parlamento ha inteso porre le basi per addivenire ad una soluzione definitiva del grave problema determinato con il dissesto della rupe di Orvieto e del colle di Todi.

Tale soluzione doveva essere attuata, oltreché attraverso opere di consolidamento, anche mediante interventi di restauro degli edifici storici ed artistici, nonché delle mura di cinta delle due città.

In conformità al dettato della legge, la regione Umbria e il Ministero per i beni culturali e ambientali hanno già presentato — alla scadenza prevista — i programmi e i progetti relativi, ma a tutt'oggi — ad eccezione del rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230 — non è stato ancora approvato lo strumento che la legge n. 227 del 1984 individua come fondamentale, cioè il provvedimento legislativo organico in materia.

Al riguardo, è da rilevare che sono state sì presentate a iniziativa di numerosi deputati alcune proposte di legge, il cui testo unificato è stato approvato, in sede legislativa, dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati, nella seduta del 3 marzo 1987, ma la fine anticipata della legislatura ha fatto decadere tutte le iniziative assunte.

Ora, pertanto, riproponiamo il testo di legge che reca « Disposizioni per il definitivo consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi ».

Nel fare ciò, sottolineiamo l'urgenza di una sollecita approvazione del provvedimento, allo scopo di poter utilizzare fin dal 1987 lo stanziamento effettuato con legge finanziaria che ammonta complessivamente a 180 miliardi: ciò contribuirà anche a non far interrompere i lavori secondo i programmi e i progetti predisposti.

Il provvedimento che si sollecita a tutti voi, Onorevoli Colleghi, consentirà di salvare un patrimonio di eccezionale valore ambientale, storico ed artistico, che è costituito oltreché dalla rupe di Orvieto e dal colle di Todi, dalle opere che la storia dell'uomo nel corso dei secoli ha consegnato, nelle due città, fino a noi.

Per la rapida approvazione di questa proposta di legge, i presentatori si riservano di chiedere la procedura abbreviata di cui all'articolo 107 del regolamento della Camera.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A completamento degli stanziamenti della legge 12 giugno 1984, n. 227, è assegnato alla regione Umbria un contributo straordinario di lire 180 miliardi negli anni 1987-1990, in ragione di lire 55, 45, 40 e 40 miliardi, rispettivamente per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, da destinare agli interventi di definitivo consolidamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi, valutati rispettivamente in lire 115 miliardi e in lire 65 miliardi. Alle relative opere si applicano le disposizioni dell'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. La regione Umbria realizza direttamente, d'intesa con i comuni, gli interventi di cui al comma 1, garantendo continuità delle realizzazioni; può avvalersi, se necessario tramite convenzioni, del CNR e suoi istituti nonché di università ed enti scientifici, anche al fine di realizzare sistemi di costante monitoraggio e vigilanza; può, altresì, delegare attività ai comuni di Todi ed Orvieto.

3. Gli organi tecnici e consultivi delle amministrazioni statali sono tenuti ad assicurare collaborazione alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

4. È altresì autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987-1992 per interventi, di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle opere di pertinenza degli stessi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227, in ragione di lire 5, 15, 20, 20, 30 e 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1992, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazioni e completamento delle opere in corso.

ART. 2.

1. Il Ministero dei beni culturali e ambientali e la regione Umbria sono autorizzati ad assumere impegni per gli interi stanziamenti, fermo restando che le erogazioni annuali non superino le singole previsioni di spesa.

ART. 3.

1. All'onere complessivo della presente legge di lire 300 miliardi negli anni 1987-1992 si fa fronte, quanto agli anni 1987, 1988 e 1989, mediante utilizzo dell'apposito accantonamento « Salvaguardia di Todi e Orvieto », iscritto ai fini del bilancio triennale sul capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.